

Agli Uffici di staff al Direttore
Alle Divisioni
Alle Direzioni Centrali
Alle Direzioni Regionali
Alle Direzioni Provinciali di
Bolzano e Trento

OGGETTO: Misure organizzative in materia di salute e sicurezza sul lavoro in relazione al rischio da Covid-19

1. Premessa

Relativamente alla materia di cui all'oggetto, l'ultimo accordo sindacale con le rappresentanze del comparto e della dirigenza, sottoscritto il 28 aprile u.s., cessa di avere validità in data odierna, così come stabilito all'art. 15 del medesimo accordo.

La presente direttiva fornisce indicazioni ai datori di lavoro delle diverse strutture centrali, regionali e provinciali sulle necessarie misure organizzative per assicurare, senza soluzione di continuità, le più opportune condizioni di salubrità e sicurezza degli ambienti di lavoro e di accesso al pubblico, finalizzate al contenimento del rischio di contagio dal virus Covid-19, alla tutela della salute e della sicurezza del personale e dell'utenza, garantendo al contempo piena efficacia e capacità operatività nell'esercizio delle molteplici e delicate attività istituzionali cui è preposta l'Agenzia.

2. Tutela dei lavoratori fragili

L'art. 23-bis del decreto legge 9 agosto 2022, n. 115 (*cd. Aiuti bis*) convertito con modificazioni dalla legge 21 settembre 2022, n. 142, modificando l'art. 10, c. 1-ter, del decreto legge 24 marzo 2022, n. 24, ha disposto che i soggetti cd. fragili di cui all'art. 26, comma 2, del decreto legge n. 18/2020, fino al 31 dicembre 2022 svolgono di norma l'attività lavorativa in modalità agile.

Rientrano in questa categoria di soggetti cd. fragili:

- a. i lavoratori in possesso di certificazione rilasciata dai competenti organi medico-legali, attestante una condizione di rischio derivante da immunodepressione o da esiti da patologie oncologiche o dallo svolgimento di relative terapie salvavita;
- b. i lavoratori in possesso del riconoscimento di disabilità con connotazione di gravità ai sensi dell'articolo 3, comma 3, della legge 5 febbraio 1992, n. 104.

Pertanto, fino al 31 dicembre 2022 è assicurata la possibilità di fruire del lavoro agile al personale che rientra in queste categorie e ne faccia espressa richiesta:

Ciascun datore di lavoro disporrà il coinvolgimento del medico competente per le opportune valutazioni in ordine alla certificazione prevista dalla legge. A tal fine potrà utilmente essere valorizzata la recente massiva attività di sorveglianza straordinaria eccezionale di cui alla nota della Divisione Risorse prot. n.246846 del 28 giugno 2022. Nel nuovo accordo individuale di lavoro agile saranno individuate fino a un massimo di 5 giornate di lavoro agile su base settimanale senza limiti di prevalenza.

3. Mascherine

L’Agenzia prende atto che il vigente quadro legislativo da tempo non impone l’obbligatorietà di utilizzo delle mascherine all’interno degli uffici pubblici, tuttavia continuerà a fornire mascherine FFP2 o chirurgiche al personale che ne voglia fare uso in ufficio e per le attività esterne, in numero sufficiente in relazione al tempo di svolgimento dell’attività lavorativa in presenza, continuando a fornire idonee indicazioni circa il loro utilizzo e smaltimento.

4. Distanziamento, schermi in plexiglass e ricambi di aria

Gli ambienti di lavoro sono organizzati in maniera da garantire una distanza tra le sedute delle postazioni di lavoro di almeno un metro. In tutti i front office ed in tutte le postazioni adibite al ricevimento del pubblico sono mantenute le barriere protettive in plexiglass.

Nell’ambito del documento di valutazione dei rischi, ciascun datore di lavoro individua le misure idonee a garantire il necessario ricambio di aria nei locali di lavoro, escludendo, compatibilmente con i vincoli impiantistici, i ricircoli. In caso di impossibilità di eliminare i ricircoli, il datore di lavoro dovrà provvedere all’implementazione di misure per la gestione del maggior rischio.

5. Pulizia e sanificazione

E’ assicurata la pulizia giornaliera degli ambienti, delle postazioni di lavoro, delle aree comuni, con particolare attenzione agli impianti di condizionamento e alla costante sanificazione dei filtri e degli apparecchi fissi e mobili, nonché la sanificazione pulizia costante dei locali, degli ambienti, delle postazioni di lavoro e delle aree condivise, delle pulsantiere degli ascensori, delle superfici esterne dei distributori automatici, tramite aziende specializzate e con l’utilizzo dei prodotti aventi caratteristiche virucide nei confronti del virus Sars-CoV-2 previste dall’Autorità sanitaria.

6. Misurazione della temperatura e gel disinfettante

Per l'accesso agli uffici dell'Agenzia sono mantenuti gli strumenti di rilevazione della temperatura di colleghi, utenti e fornitori.

L'Agenzia continua a fornire gel disinfettante all'ingresso delle sedi, nei luoghi comuni e negli spazi fruibili dall'utenza.

7. Contagi e contatti stretti

Il dipendente ha l'obbligo di attenersi alle disposizioni normative di tempo in tempo vigenti in tema di isolamento (in caso di infezione da virus Covid-19 confermata) e di autosorveglianza (in caso di contatto stretto con soggetti confermati positivi al SARS-CoV-2). In particolare deve segnalare al datore di lavoro di riferimento ambedue le eventualità per le conseguenti determinazioni.

8. Fasce temporali di flessibilità oraria

Le attuali fasce di flessibilità in entrata e in uscita definite in sede di contrattazione di posto di lavoro, da ultimo confermate con l'accordo sicurezza del 28 aprile 2022, sono mantenute fino al 31 ottobre 2022, per consentire l'ordinata ripresa dell'efficacia degli accordi sull'orario di lavoro pre-covid.

Rimane confermata la possibilità di fasce in deroga, per le necessità di lavoro in presenza del personale c.d. fragile.

IL VICEDIRETTORE
CAPO DIVISIONE
Antonio Dorrello
firmato digitalmente